



Garante del Contribuente

della Regione Liguria

Genova, 20 agosto 2019

Prot. n. 1997

OGGETTO: Provvedimento del Garante del Contribuente.

Si trasmette copia del Provvedimento emesso dal Garante del contribuente della Liguria.

Il Segretario



Garante del contribuente
della Regione Liguria

Prov. n. 57

Provvedimento del Garante del contribuente

Il giorno 19 agosto 2019 in Genova, via Fiume 2, il Garante del contribuente della Regione Liguria, Avv. Giampiero Mancuso, con l'assistenza del Segretario, signor Stefano Pianetta,

vista la segnalazione pervenuta dalle Associazioni Sindacali di Categoria dei Commercialisti Italiani ADC e ANC, protocollata in data 15 giugno 2019, nella quale si espone:

“ Le scriventi Associazioni Sindacali di Categoria dei Commercialisti Italiani ADC e ANC, a seguito delle numerosissime segnalazioni pervenute dai Colleghi di tutta Italia, sottopongono alla Vostra pregiata attenzione il problema in oggetto, evidenziando l'obiettiva incertezza procedurale che non consente ai Professionisti di adempiere adeguatamente all'obbligo di cui alla norma sopra citata e di fornire la necessaria e corretta consulenza fiscale ai propri assistiti.

Ritengono di pubblico interesse l'argomento ai sensi e per gli effetti della Legge n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), la quale prevede:

- ex art.13, comma 6, che “Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadino e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente (...)”;

- ex art.13, comma 7, che “Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi”;

- ex art.13, comma 11, che “Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e

all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9”.

Premesso che

- con l'art. 7- Bis del DL 193/2016 era già stata prevista dal Legislatore l'introduzione degli ISA per l'anno d'imposta 2017, previsione poi rimandata all'anno d'imposta 2018;

- l'art. 9-bis del DL n.50 del 24 aprile 2017 (convertito con modificazioni dalla L. n.96 del 21 giugno 2017) ha introdotto l'applicazione all'annualità d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione tanto degli studi di settore quanto dei parametri;

-con i decreti ministeriali del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati complessivamente 175 ISA per l'anno d'imposta 2018;

- con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019, è stata approvata la relativa modulistica ISA e sono stati già individuati, al contempo, gli ISA da evolvere per il periodo d'imposta 2019;

- con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019, sono stati individuati:

i diversi livelli di affidabilità e di anomalia, nonché i correlati benefici premiali in relazione ai diversi punteggi conseguiti dai contribuenti, atteso che i contribuenti più “affidabili”, così come risultanti dal software di elaborazione ISA (integrabile con gli applicativi gestionali di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi), potranno accedere ai suddetti benefici elencati dalla normativa di riferimento;

i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l'AdE terrà conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale;

le modalità di acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA direttamente dal contribuente, tramite accesso al proprio cassetto fiscale, o da parte degli intermediari incaricati dell'invio telematico, tanto per coloro già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente quanto per quelli non delegati alla consultazione in parola e che, pertanto, dovranno preliminarmente acquisire una specifica delega dai propri clienti;

- i contribuenti, quanto ai periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli ISA, possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché accedere al regime premiale, secondo modalità di adeguamento, dunque, non dissimili da quelle attuabili con riferimento agli studi di settore.

Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l'altro, un corrispondente maggiore volume di affari ai fini IVA, il cui correlato versamento integrativo della maggiore imposta dovuta (codice tributo “6494”, già esistente e ridenominato da apposita risoluzione) è effettuabile contestualmente al pagamento delle imposte dirette a saldo;

considerato che

1. il provvedimento disciplinante le regole di applicazione degli ISA è datato 10

maggio 2019, nonostante che la previsione risalga dall'ottobre 2016 e che comunque la norma di riferimento sia dell'aprile 2017, pertanto in colpevole ed inspiegabile ritardo;

2.il software di elaborazione degli ISA, integrabile con gli applicativi gestionali di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi (Modelli Redditi PF, SP e SC 2019 per l'anno d'imposta 2018), risulta rilasciato in data 10 giugno 2019 ma effettivamente disponibile nei cassetti fiscali dei contribuenti dal tardo pomeriggio del giorno 11 giugno 2019;

3.i contribuenti titolari di partita IVA (tanto imprese quanto lavoratori autonomi), che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, pagano le imposte a saldo, per il 2018, ed in acconto, quanto al 2019, entro il termine del 01 luglio 2019, posto che il 30 giugno, ovvero il termine normativamente individuato, cade di domenica;

4.che, dalle informazioni assunte dalla stampa specializzata, risulta firmato un Dpcm dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che sposta il pagamento delle imposte al 22 luglio 2019, ad oggi ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

5.che tale eventuale proroga risulterebbe comunque completamente inadeguata, in riferimento alla portata delle novità introdotte, e non conforme a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente;

6.che il rilascio del software di elaborazione degli ISA a ridosso della scadenza di pagamento non è assolutamente sufficiente a sanare tale siffatta situazione, atteso che potrebbero esserci degli errori di programmazione nello stesso contenuti che necessitano di correzioni con successivi rilasci di release di aggiornamento ed ulteriore contrazione dei tempi entro i quali adempiere al calcolo, come sempre avvenuto in passato;

7.che anche le software house che producono i gestionali usualmente utilizzati dalle aziende e dagli studi professionali devono avere un tempo minimo sufficiente e necessario per testare i collegamenti al fine di un corretto funzionamento dei programmi dichiarativi, infatti ad oggi non risultano operativi ed alcune fra le maggiori software house hanno già inviato circolari ai propri clienti annunciando il rilascio del calcolo e visualizzazione degli esiti non prima di fine giugno;

8.che i Commercialisti, loro malgrado, si trovano nell'oggettiva impossibilità di analizzare compiutamente la nuova procedura e soprattutto nell'impossibilità di rendere edotti i loro clienti in merito alle nuove procedure introdotte;

tutto ciò

visto, premesso e considerato l'intero impianto regolamentare, funzionale all'adempimento in oggetto, risulta:

in evidente contrasto con l'art. 3, comma 2, dello Statuto, norma statuyente che "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti";

in palese contrasto, altresì, con il dettato dell'art. 6, comma 3, dello Statuto, il quale prevede che "l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i

modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”;

le scriventi Associazioni chiedono

con la presente un autorevole intervento da parte dei Garanti del Contribuente presso gli uffici preposti, secondo le rispettive competenze, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti a tutela e in difesa dei contribuenti, nonché di acquisire indicazioni ufficiali circa le modalità di corretto adempimento degli obblighi tributari così da permettere altresì di evitare possibili implicazioni, anche di carattere penale, per violazioni in materia.

In particolare, le scriventi Associazioni chiedono la possibilità che sia valutata la previsione di una totale disapplicazione degli ISA per l'anno d'imposta 2018 e, in alternativa, di prevedere la scadenza per il pagamento delle imposte, senza alcuna maggiorazione, al 30 settembre 2019, considerando l'inevitabile interruzione del mese di agosto.

Confidando in un tempestivo riscontro alla presente, ringraziamo anticipatamente dell'attenzione e porgiamo distinti saluti”.

Vista la nota del 18 luglio 2019, prot. n. 20295 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria nella quale si espone che:

“Con nota prot. 1949 trasmessa dal Vs. Ufficio, pervenuta allo scrivente Ufficio in data 19/06/2019 (prot. 17187/2019), si chiedeva di riferire in merito alle richieste fatte dalle associazioni di categoria dei commercialisti (“Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” e “Associazione Nazionale Commercialisti”), riguardanti le modalità applicative degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale di cui alla Legge n. 96 del 21/06/2017 (di seguito, ISA).

In particolare, le associazioni dei commercialisti, a livello nazionale, lamentavano che fosse troppo ristretto il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento disciplinante le regole di applicazione degli ISA (provv. 126200 del 10/05/2019) – accompagnate dal contestuale rilascio del software di calcolo - rispetto ai termini di pagamento del saldo per l'a.i. 2018 e dell'acconto a.i. 2019, previsti per il giorno 1 luglio 2019.

Pertanto, le associazioni di categoria citate sollecitavano l'intervento di codesta Autorità a tutela dei contribuenti, chiedendo in particolare di valutare la previsione di disapplicazione degli ISA per l'a.i. 2018 e, alternativamente, di prevedere la scadenza per il pagamento delle imposte, senza maggiorazioni al 30 settembre 2019. In merito, si rappresenta che le istituzioni hanno accolto la richiesta di rinvio della scadenza del pagamento delle imposte alla data proposta dalle associazioni di categoria. Infatti con la Legge 58 del 28/06/2019 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019 (art. 12 quinquies), è stata prevista la proroga dei termini dei versamenti d'imposta al 30 settembre 2019, a favore dei

soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 64 del 28/06/2019, ha fornito i chiarimenti relativi all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione citata".

Considerato

che la giusta richiesta delle *Associazioni Sindacali di Categoria dei Commercialisti Italiani ADC e ANC* ha trovato accoglimento con con la Legge 58 del 28/06/2019, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 34/2019;

che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 64 del 28/06/2019, ha fornito i chiarimenti relativi all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione citata.

visto l'art. 13 della legge 27/07/2000, n. 212;

dispone

l'archiviazione;

Manda

alla segreteria di comunicare il provvedimento all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria e alle Associazioni Sindacali di Categoria dei Commercialisti Italiani ADC e ANC.

Il Garante del contribuente
Avv. Giampiero Mancuso

